



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
«Ranieri Mario COSSAR - Leonardo da VINCI»

Settori: Servizi - Industria e Artigianato
- Istruzione e Formazione Professionale
34170 GORIZIA – Viale Virgilio, 2
Cod. fisc. 91021420319 pec: gois00300t@pec.istruzione.it
e-mail: gois00300t@istruzione.it-
istitutoprofess.go@libero.it
www.cossardavinci.com



a.s. 2016/2019

VALUTAZIONE CRITERI FREQUENZA E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

D.P.R.22 giugno 2009 n°122 “Regolamento per la valutazione degli alunni”- Art.14 c.7

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Il regolamento riporta i criteri per le deroghe sul monte ore delle assenze per l'anno scolastico 2016/2017

Premessa la possibilità di attuare la deroga anche per le assenze dovute ad attività sportive svolte all'estero; e motivi certificati di lavoro (sia per gli studenti che frequentano i corsi diurni che serali

si stabilisce quanto segue

- art. 1 Le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza registrata dai Docenti e comunicata in segreteria; la percentuale sarà conteggiata sul totale delle ore di lezioni svolte. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
- art. 2 Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro - stage, sportive ed altre attività promosse ed autorizzate dalla scuola) rientrano nel tempo scuola e come tali non sono computabili come assenza dalla frequenza. Gli allievi che invece non frequentano le attività citate se non presenti comunque in Istituto risultano assenti, con relativa annotazione sul registro di classe, a cura del docente di riferimento.
- art. 3 Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22/06/2009).
- art. 4 La deroga è prevista per assenze **debitamente documentate con specifica documentazione agli atti dell'istituto**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); terapie riabilitative continuative;
- b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- c) partecipazione ad attività sportive con uscite di più giorni, in competizioni e iniziative programmate dal C.O.N.I. o da enti federati al medesimo e da organizzazioni di pari livello straniere;
- d) motivi di lavoro, purché documentati e certificati da contratti di assunzione o equivalenti.

Tutte le motivazioni delle assenze dovranno essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.